

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

è rinvenuto
il 11/6/07

TRIBUNALE DI CAGLIARI

PROCEDURA N. 419/06 R.Es.
CRON. 6555
R.D. 260

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento di riserva;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ed il rispetto degli adempimenti di legge;
Ritenuto di disporre la vendita dei beni già stimati dall'esperto, **con delega delle operazioni** ex art.
591 bis c.p.c.;

DISPONE

la vendita del compendio pignorato meglio identificato nella relazione di stima in atti

DELEGA

per le operazioni di vendita e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli
artt. 589 e 590 c.p.c. Dot. Alessandro Cascedo - Comm. con studio in
Cephan

DETERMINA

in € 2.000,00 il fondo spese, comprensivo anche delle presumibili spese di pubblicità, da corri-
spondersi al delegato da parte del creditore procedente a titolo di anticipazioni, entro 60 giorni da
oggi. Autorizza il delegato a richiedere al medesimo creditore ulteriore fondo spese di € 1.000,00 in
caso di necessità di procedere alla vendita con incanto.

Dispone che in caso di mancato versamento nei termini il delegato informi il giudice formulando
espressa rinuncia all'incarico ove lo ritenga, proseguendo altrimenti, in mancanza di espressa ri-
nuncia, nello svolgimento delle operazioni;

FISSA TERMINE

di giorni 180 dalla comunicazione del presente provvedimento per la pubblicazione del primo avvi-
so di vendita e eguale termine per le successive eventuali ulteriori pubblicazioni, con decorrenza
dall'ultima pubblicazione effettuata; dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il
fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delega-
to trasmetta il fascicolo entro 240 giorni dalla aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzio-
ne;

DISPONE

che il professionista verifichi nuovamente la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel
pignoramento e quello risultante dagli atti, nonché l' adempimento degli incombeni ex art. 498
c.p.c.;

che il delegato notifichi ai creditori e ai debitori la data e l'ora della vendita almeno 45 giorni prima;
che il delegato provveda a fissare il termine per la presentazione delle offerte di acquisto per cia-
scuno dei beni pignorati;

fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione
delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra
gli offerenti;

che il rilancio minimo sia fissato in una somma compresa tra il 2% ed il 10% del prezzo indicato in
ordinanza;

che le offerte siano depositate presso l'Ufficio Unico Notai, Stanza n.61, Il piano ala nuova ovvero
presso l'Ufficio Commercialisti Delegati alle esecuzioni immobiliari, Stanza n.25, piano terra ala
vecchia;

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- cisione del credito entro il termine sopra indicato si provvederà allo stato degli atti.
- c. Tra le spese in prededuzione il professionista delegato considererà il compenso del custode giudiziario e degli altri ausiliari del giudice; gli oneri relativi alla cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche e alla volturazione catastale se posti a carico della procedura.
 - d. Il delegato, in prossimità dell'udienza, richiederà alla Banca ove è depositato il ricavo della vendita l'estratto conto comprensivo degli interessi maturandi sino alla data della udienza e delle spese di chiusura del conto.
 - e. Il professionista redigerà quindi il progetto di distribuzione in duplice copia.
 - f. Una volta redatto, egli provvederà a notificarlo, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine assegnato per la trasmissione del progetto di riparto al giudice dell'esecuzione, ai creditori e ai debitori, in modo tale che essi possano comunicargli eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti in tempo utile per l'udienza fissata per la discussione.
 - g. Il professionista delegato trasmetterà il progetto di distribuzione con i documenti allegati al giudice dell'esecuzione, tra i quali le dichiarazioni in ordine alle modalità di pagamento debitamente compilate con l'indicazione delle somme a ciascuno spettanti sulla base del progetto di distribuzione predisposto.
 - h. Qualora il creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 del TULB abbia incassato somme non dovute, il delegato predisporrà altresì ordine di restituzione delle somme non dovute nei confronti del creditore.
 - i. Il delegato provvederà, nel trasmettere al giudice il progetto di distribuzione e gli allegati, a formare due distinti fascicoli, uno dei quali contenente copia del progetto di distribuzione e modulo per il verbale di udienza; l'altro con la seconda copia del progetto di distribuzione e le dichiarazioni del creditore in ordine alle modalità di pagamento prescelte.

Si comunichi la presente ordinanza al professionista delegato a cura della cancelleria, anche a mezzo fax o posta elettronica.

Cagliari, 25.11.08

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa Claudia Beelli

*Depositato in Cancelleria
oggi 25.11.08*